

Trib. Termini Imerese, Uff. G.i.p., ord. 30.11.2011, Giud. Lo Piparo

Il giudice per le indagini preliminari, Angela Lo Piparo,

l e t t a

la istanza depositata in data 29\11\11 ore 14,00, con la quale il p.m. in sede ha richiesto la convalida dell'arresto, eseguito il 28\11\11 alle ore 18,00 circa, e la applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

S.E., (...), difeso di fiducia dagli avvocati Pietro Piazza e Antonio Turrisi;

Attualmente ristretto, in stato di arresto, presso la Casa Circondariale di Termini Imerese.

INDAGATO

del delitto p. e p. dall'art. 73 D.P.R. 1990, n. 309 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 d.P.R. 309 cit., coltivava nr. 192 piante di cannabis all'interno di un'abitazione nella sua disponibilità sita in Misilmeri, (...) predisponendo all'uopo un impianto elettrico dotato di lampade, nonché un impianto per l'irrigazione.

In Misilmeri, accertato il 28.11.2011.

Con la recidiva reiterata e specifica.

contestato nel corso della udienza di convalida;

s e n t i t e

le parti alla odierna udienza, sciogliendo la riserva

o s s e r v a

Sussistono a carico del predetto gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato, quali risultano dal verbale di arresto in flagranza di reato ed atti di perquisizione e sequestro allegati.

I CC della Compagnia di Misilmeri si recavano presso un immobile in Misilmeri, (...) a due piani, l'appartamento posto al secondo piano presentava la particolarità di avere tutte le finestre murate.

Scorgendo all'interno dell'appartamento della luce artificiale e sentendo un forte odore di sostanza stupefacente del tipo marijuana, gli Ufficiali accedevano nell'immobile onde effettuare una perquisizione ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309/1990 ed in effetti, all'interno dell'appartamento, riscontravano la presenza di una vera e propria piantagione di marijuana composta da 192 piante e dotata di impianto di illuminazione ed impianto irriguo, entrambi funzionanti.

Nella immediatezza venivano assunte a sommarie informazioni le persone residenti al pianoterra dell'immobile, AA e BB; entrambe, concordemente, dichiaravano che l'intero immobile è gestito da un soggetto che indicavano con il nome di Carmelo (detto Melo) e dalla compagna (...); quanto all'appartamento abitato dal nucleo familiare della AA, le donne riferivano che lo stesso era stato loro concesso in locazione dallo S.E. e dalla compagna, a fronte di un canone mensile di € 450,00, (...). L'appartamento del piano soprastante invece, per quanto constava alle due persone informate sui fatti, è interamente gestito dallo S.E.: sul punto, le due donne hanno riferito che, abitualmente, ogni 3-4 giorni lo S.E., insieme ad altre persone, si reca presso l'appartamento in questione del quale, evidentemente, ha l'esclusiva disponibilità, trattenendosi all'interno dello stesso per circa mezz'ora; anche la settimana scorsa, lo S.E. veniva notato presso l'abitazione di Via degli Orti.

In un'occasione, la AA aveva notato lo S.E. entrare nel cortile di pertinenza dell'immobile ove scaricava, unitamente ad un altro soggetto, dei sacchi di colore grigio, contenenti terriccio per coltivazione, presumibilmente "torba".

Messisi sulle tracce dello S.E., in ragione delle informazioni assunte dalle persone sopra-indicate, gli operanti identificavano nell'odierno indagato il soggetto responsabile della coltivazione illecita.

Sia AA che BB riconoscevano nella foto che gli veniva mostrata dalla PG (in data 29\11\11) l'odierno indagato, detto Melo, ed erroneamente chiamato da entrambe Carmelo.

Veniva inoltre riscontrato dalla PG come lo S.E. abbia effettivamente in uso uno scooter Honda SH di colore bianco e come la Molino abbia in uso una autovettura Citroen di colore amaranto, così come dichiarato dai soggetti escussi a sommarie informazioni.

Nel corso della odierna udienza di convalida l'indagato ha ammesso di avere predisposto personalmente tutto il sistema di coltivazione delle piante rinvenute, compresi sia l'impianto di irrigazione che quello elettrico, che si azionavano automaticamente con un orologio (un timer).

Ed ancora, di avere iniziato l'attività nel mese di agosto e dopo avere studiato in un libro le modalità con cui realizzare l'attività di coltivazione.

Lo S.E. ha negato di essersi avvalso del contributo di altri soggetti ed ha affermato di non avere mai rivelato a nessuno l'attività che stava svolgendo (tali circostanze sono smentite dalle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti, escusse nella immediatezza, che hanno affermato che il predetto si recava anche in compagnia di altre persone sui luoghi e, in particolare, che vi era un ragazzo che, a bordo di una Smart for Two, si recava anche da solo al primo piano dell'immobile ove erano celate le piante).

Ciò premesso, si ritiene che sussistano gravissimi indizi di colpevolezza a carico di S.E., che ha comunque ammesso la propria responsabilità.

Il complesso indiziario che risulta dagli atti d'indagine appare fornire, pertanto, in questa fase precautelare e cautelare, un ampio riscontro all'ipotesi accusatoria condensata nel capo d'incolpazione.

Ritiene questo Ufficio che nella specie l'arresto sia stato eseguito nella flagranza del reato contestato.

Il reato di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti ha natura di reato permanente, trattandosi di un reato nel quale l'offesa al bene giuridico si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta volontaria del soggetto.

La fattispecie delittuosa, in effetti, non ha natura istantanea, in quanto richiede, oltre alla collocazione delle piante nel terreno, tutta una successiva attività di cura che risulta necessaria al fine di far raggiungere alle piante un grado di sviluppo tale da rendere possibile la produzione della sostanza stupefacente.

Del resto, per sua espressa ammissione, lo S.E. ha dovuto leggere un libro per documentarsi circa l'attività da predisporre per realizzare una piantagione, composta da ben 192 esemplari.

Ed effettivamente la coltivazione era eseguita con ogni cura nel caso oggetto del procedimento: le piante venivano illuminate da fari che simulavano la luce del giorno (l'ambiente era sapientemente oscurato per evitarne la visione dall'esterno) ed irrigate con un sistema che si azionava automaticamente.

Lo S.E. comunque si recava con frequenza sui luoghi, per prendersi cura della coltivazione che avveniva grazie ad un sistema così minuziosamente predisposto e, per sua stessa ammissione, nel mese di dicembre avrebbe provveduto a tagliare le piante.

Appare evidente come quella della 'coltivazione' sia un'ipotesi analoga a quella della detenzione di sostanze stupefacenti, che secondo la giurisprudenza

(Cass. sez. IV sentenza n. 34332 del 03/06/2009, Baye, Rv. 245200) ha natura permanente, con la conseguenza che la sua consumazione si protrae sino a quando è in essere la relazione di disponibilità della sostanza in capo al detentore.

Nel caso in esame, la consumazione del delitto persiste fino a che il soggetto conserva la disponibilità della piantagione o, comunque, mantiene sotto il suo controllo l'attività di coltivazione.

Dalla suesposta natura del reato discende che la flagranza di esso perdura, secondo quanto prevede l'art. 382 comma terzo c.p.p., fino alla cessazione della permanenza.

Si è detto come dal compendio indiziario in atti emerga l'attuale cura dell'indagato per la coltivazione approntata, particolarmente rigogliosa – come attestato anche dal fascicolo fotografico – proprio per via delle perduranti attenzioni su di essa profuse.

Da ciò discende che, analogamente a quanto ha ritenuto la giurisprudenza con riguardo all'ipotesi della detenzione (Cass. sez. VI sentenza n. 751 del 27/02/1995, Malservigi, Rv. 201191), l'arresto operato in stretta correlazione temporale con il sequestro della piantagione – così come è avvenuto nel caso in esame – deve considerarsi avvenuto nella flagranza del reato, indipendentemente dal luogo in cui l'imputato viene arrestato.

Orbene, riconosciuta, pertanto, la gravità del quadro probatorio nei confronti dell'indagato, e dato atto del rispetto dei termini imposti dalla legge per la trattazione della relativa udienza, va senz'altro disposta la convalida dell'arresto, eseguito nella flagranza del delitto contestato.

Sussistono inoltre le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p..

Ed invero, va rilevato come ci si trovi in presenza di soggetto che ha palesato una forte propensione e professionalità nel delinquere: invero, costui è riuscito a realizzare dentro una casa disabitata una vera e propria coltivazione professionale di piante di marijuana (ciò è reso particolarmente evidente dall'esame del fascicolo fotografico).

L'indagato ha sapientemente celato all'esterno la coltivazione oscurando le finestre dell'abitazione ed al tempo stesso realizzando un impianto di illuminazione a giorno delle piante nonché un sistema di irrigazione automatico.

Come già esposto nelle pagine che precedono, le specifiche modalità e circostanze del fatto inducono ad escludere la mera occasionalità della condotta e tradiscono la possibilità che il soggetto possa essere stabilmente inserito nell'attività criminosa per la quale si procede nella quale sarà assai verosimilmente coadiuvato da altri soggetti.

Conduce indubbiamente ad escludere che si tratti di condotta occasionale il fatto che il prevenuto sia gravato da molteplici e gravissimi precedenti penali, anche specifici, che hanno correttamente determinato la contestazione della recidiva reiterata e specifica.

Sono questi elementi concreti e pregnanti che mettono in luce una personalità da valutare in termini oltremodo negativi e che rendono del tutto probabile la reiterazione di nuove azioni criminali della stessa indole in caso di libertà.

La elevata pena con la quale è sanzionata la condotta per cui si procede ed i gravissimi precedenti penali – anche specifici – dai quali il soggetto risulta gravato escludono in modo prevedibile la concessione di benefici in caso di condanna.

Unica misura in grado di tutelare le sopra indicate esigenze è la custodia cautelare in carcere, rivelandosi ogni altra misura, in relazione alla determinazione criminale del prevenuto ed alla alta possibilità di reiterazione di fatti della stessa indole, del tutto inidonea.

P.Q.M.

Convalida l'arresto di **S.E. sopra generalizzato**.

Applica al predetto la misura cautelare della custodia in carcere e, per l'effetto, dispone che il predetto resti ristretto presso istituto di custodia a disposizione della A.G. che procede.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Termini Imerese, lì 30\11\2011 ore 14,45

IL GIUDICE